

**Visti**

- il D.M. 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)"
- il D.P.C.M. 5 marzo 2007 Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

**Richiamate:**

- la DGR 9 marzo 2001, n. 713, "Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Approvazione del tariffario regionale, valido a decorrere dal 1°aprile 2001, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio", con la quale è stato adottato il Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e le relative modalità di applicazione;
- la DGR 17.3.2006, n. 531, "Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Approvazione del tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio", che modifica e aggiorna il Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e le relative modalità di applicazione;

**Rilevato** che, nelle more della revisione dei LEA nazionali, la Regione ha da tempo intrapreso alcune azioni mirate a ricondurre, secondo criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'uso delle risorse, le prestazioni erogate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, ad un regime di erogazione più appropriato;

**Considerato** che l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della conoscenza e della pratica clinica consentono il passaggio della prestazione iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche, con limitazione alle terapie effettuate secondo indicazione AIFA, dall'attuale regime di ricovero a quello ambulatoriale, in quanto più appropriato e tale da garantire analoga qualità ed efficacia e, pertanto, è necessario procedere all'inserimento di detta prestazione nel Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

**Rilevato** che l'art 8 sexies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, individua per la definizione delle tariffe massime nazionali la possibilità di avvalersi, anche in via alternativa, dei costi standard e delle tariffe già utilizzate nelle varie regioni;

**Preso atto** della tariffa individuata per tale prestazione aggiuntiva dalla Regione Veneto, verso le cui strutture si registrano i valori più significativi di mobilità sanitaria, anche al fine di favorire specifiche intese e accordi di politica tariffaria, come previsto dal precitato art. 8 sexies, del D. Lgs. n. 502/1992;

**Precisato** che:

- tale tariffa deve includere tutte le attività previste dalla procedura ed in particolare la visita oculistica prima del trattamento, gli esami strumentali e la visita oculistica di controllo alcuni giorni dopo il trattamento, nel rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate, a garanzia del paziente;
- per i pazienti provenienti da fuori Regione il costo del farmaco somministrato con iniezione intravitreale va addebitato e rendicontato con il file F con la modalità prevista dall'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria;
- di rimandare ad eventuali successive disposizioni la definizioni di nuove regole per la gestione economica sul territorio regionale;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'inserimento della prestazione sopracitata nel Nomenclatore tariffario e alla determinazione della tariffa con le modalità sopra indicate:

<i>prestazione</i>	<i>tariffa</i>
RI * 14.79 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche	235 euro

\* RI prestazioni eseguibili solo negli ospedali dotati di pronto soccorso

**Su proposta** dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali,  
**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'inserimento nel Nomenclatore tariffario della seguente prestazione e relativa tariffa:

<i>prestazione</i>	<i>tariffa</i>
RI 14.79 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche	235 euro

2. Di stabilire che gli importi tariffari di cui al paragrafo 1 entrano in vigore l'1.2.2013.
3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE